



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE**

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10116 del Registro Generale Contenzioso 2025 ;

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. RANDELLINI ROBERTA

;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze ;

RESISTENTE

avente per **OGGETTO**: Ricongiungimento familiare (art.30)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti hanno concluso **come in atti e verbali di causa.**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 07/08/2025 **[REDACTED]** ha impugnato il provvedimento del **MINISTERO DELL'INTERNO** con il quale veniva dichiarata l'irricevibilità della domanda volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per famiglia, in quanto la coniuge del ricorrente non avrebbe maturato al momento della

domanda di coesione familiare presentata dal marito un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni su territorio nazionale ritenendo di applicare al caso in esame le modifiche introdotte all'art. 28 d.lgs. 286/98 dal D.L. 145/2024, convertito in legge con modifiche (L. 187/2024).

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza del 04.12.2025 dinanzi al giudice relatore, parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. Il giudice ha quindi riservato l'emissione della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.

Orbene al riguardo occorre evidenziare come la modifica normativa richiamata dalla Questura nel suo diniego non sia prevista per il permesso di soggiorno di cui all'art. 30 TUI.

Infatti la norma da ultimo citata esplicitamente prevede che *“il permesso di soggiorno per motivi familiari sia rilasciato al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare”*.

Nessun richiamo testuale vi è ai due anni i quali sono previsti per la diversa fattispecie di cui all'art. 28 bis TUI.

Ne consegue quindi che lo domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite (cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) data la novità della questione sottoposta.

P.Q.M.

1. Accoglie il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. E per l'effetto ordina alla QUESTURA DI AREZZO di rilasciare al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 comma 1 lettera c) del d.lgs.286/98.
3. Compensa integralmente le spese di lite;

Si comunichi

Firenze 15/12/2025

Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale